

ALL. A

**POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013**

**Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione**



ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 559 del 19 LUG. 2010  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gariani)  
*Walter Gariani*

**Avviso pubblico per la costituzione, l'ampliamento ed il  
funzionamento dei Poli di Innovazione**

## INDICE

Art.1 Contesto programmatico di riferimento .....	2
Art. 2 Riferimenti normativi e programmatici.....	2
Art. 3 Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento .....	4
Art. 4 Oggetto, finalità ed obiettivi dell'Avviso.....	4
Art. 5 Obiettivi primari dei Poli di innovazione.....	5
Art. 6 Domini tecnologici dei Poli.....	6
Art. 7 Soggetti gestori e struttura giuridica dei Poli d'innovazione.....	7
Art. 8 Tipologie di aiuto e costi ammissibili .....	8
Art. 9 Principi, intensità, forma e ammontare massimo dell'aiuto .....	11
Art. 10 Divieto di cumulo.....	12
Art. 11 Procedura di presentazione delle candidature .....	12
Art. 12 Procedure d'istruttoria e valutazione dei progetti.....	15
Art. 13 Tutoraggio.....	20
Art. 14 Cause di esclusione .....	21
Art. 15 Relazioni tecnico-economiche del gestore del Polo.....	21
Art. 16 Verifiche sul funzionamento dei Poli.....	22
Art. 17 Modalità e termini di rendicontazione dei gestori dei Poli.....	22
Art. 18 Forma e modalità di erogazione dei finanziamenti .....	24
Art. 19 Variazioni.....	26
Art. 20 Validità temporale della misura d'aiuto .....	26
Art. 21 Controlli, revoche e risoluzione della convenzione.....	26
Art. 22 Monitoraggio.....	28
Art. 23 Tutela della privacy.....	28
Art. 24 Clausola Deggendorf.....	28
Art 25 Informazione e pubblicità.....	29
Art 26 Disposizioni finali .....	29
ALLEGATI.....	30



## **Art.1**

### **Contesto programmatico di riferimento**

L'attuazione del POR FESR Abruzzo 2007 – 2013, nell'ottica della programmazione unitaria, prevede l'adozione di una politica di concentrazione delle risorse del Programma con altri strumenti programmatici (POR FESR, PAR FAS, Masterplan, etc.) con l'obiettivo di rafforzare la capacità gestionale della Regione e di individuare nuclei propulsivi di sviluppo territoriale e settoriale, capaci di impattare significativamente sul territorio regionale e di consentire un riposizionamento strategico dell'economia abruzzese sul mercato nazionale ed internazionale.

Il presente Avviso è finalizzato pertanto all'individuazione ed avvio di aggregazioni fra imprese, università e centri di ricerca, che saranno successivamente rafforzati dal finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale e da altri strumenti programmatici attivati sul territorio regionale.

Nel quadro della strategia regionale, i Poli di innovazione sono lo strumento finalizzato a:

- organizzare e integrare, garantendo standard di servizi comuni e di qualità, le attuali e le future infrastrutture di ricerca scientifica e innovazione tecnologica presenti sul territorio regionale con riferimento ad uno specifico settore (dominio) tecnologico e applicativo;
- svolgere la funzione di intermediari specializzati della ricerca e dell'innovazione, favorendo e supportando sia il rafforzamento del collegamento tra il sistema scientifico e il sistema imprenditoriale sia la collaborazione tra le imprese al fine di innalzare la propensione all'innovazione del sistema produttivo, mediante attività di animazione.

I Poli di Innovazione costituiti con le risorse del POR FESR Abruzzo di cui al presente Avviso, potranno essere sinergicamente sostenuti anche con risorse di altri strumenti finanziari, comunitari, nazionali e regionali, presenti sul territorio regionale.

## **Art. 2**

### **Riferimenti normativi e programmatici**

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie di riferimento:

- Regolamenti comunitari:
  - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
  - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR);
  - n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi;
  - n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;



- n. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007/2013);
- n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
- Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del 12 aprile 2005.
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (di seguito "Disciplina").
- Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE).
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
- Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 I UNS 001 del 13/7/2007.
- Programma operativo regionale (di seguito "POR") 2007/2013, finanziato dal FESR a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" approvato con decisione della Commissione C (2007) 3980 del 17/08/2007.
- Riprogrammazione del POR FESR 2007/2013 ed approvato con Decisione della Commissione Europea C (2009) 8980 del 12/11/2009.
- Regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117).
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008.
- Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".
- Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. C 244 del 1/10/2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante



istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155).

- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 n. 196 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007 - 2013.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4390 del 27 giugno 2008 "Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155)", la Regione, così come specificato al successivo articolo 24, è tenuta a comunicare preventivamente al MISE (attraverso l'invio degli Allegati I e II alla suddetta circolare) l'intenzione di concedere agevolazioni nell'ambito del suddetto regime. Entro 30 gg il MISE notifica alla Regione l'avvenuto ricevimento delle suddette comunicazioni preventive (Allegato I) e delle informazioni obbligatorie (Allegato II). Si precisa che solo dopo la ricezione di tale notifica la Regione potrà concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto.

### Art. 3

#### Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento

Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria programmaticamente stabilita di 10.000.000 euro a valere sull'Attività 1.1.2 dell'Asse I - *R&D, Innovazione e Competitività* del POR FESR 2007-2013, approvato con DGR n. 400 del 7/5/2007. Il 4% della dotazione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà essere destinato per attività di animazione e implementazione dell'Attività 1.1.2.

### Art. 4

#### Oggetto, finalità ed obiettivi dell'Avviso

1. Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione, all'ampliamento e al funzionamento sul territorio regionale di 'Poli di innovazione'. Ai sensi del punto 2.2, lettera m), della Disciplina e dell'art. 2 comma 4 lettera h) del Decreto M.I.S.E. 27/3/2008 n. 87, i Poli di innovazione sono definiti come "raggruppamenti di imprese indipendenti<sup>1</sup>, start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca (di seguito "componenti del Polo") attivi in un particolare settore o ambito territoriale e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo".
2. I Poli devono aggregare un numero minimo di quaranta imprese aventi almeno una sede operativa sul territorio regionale. Tale numero potrà essere ridotto a quindici nel caso di domini con

<sup>1</sup> Per "raggruppamento di imprese indipendenti", nell'ambito del presente Avviso si intende un raggruppamento all'interno del quale nessun componente - singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza - possa esercitare il controllo sul raggruppamento stesso (per la definizione di "controllo" si rinvia all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006). A tal fine si richiede che lo Statuto del Consorzio o il Regolamento del Raggruppamento Temporaneo di ciascun Polo contengano una clausola in tal senso.



una ridotta presenza numerica sul territorio regionale, ma di significativa importanza e nei casi in cui, per ciascun dominio di riferimento, il Polo proponente risulti il solo ad aver presentato la candidatura

La stessa impresa e gli stessi centri di ricerca possono essere aggregati a più Poli.

Al Polo possono partecipare anche imprese e centri di ricerca aventi sede operativa al di fuori del territorio regionale, oltre il numero minimo stabilito.

Possono far parte del Polo, Associazioni di categoria, fondazioni, o altre organizzazioni che operano nel comparto; tali operatori non sono però conteggiati nel numero minimo di soggetti che compongono il Polo.

3. Le imprese che non sono inizialmente aggregate al Polo possono comunque richiedere l'aggregazione successivamente. La richiesta sarà valutata dal soggetto gestore in termini di coerenza rispetto agli obiettivi e ai programmi del Polo.

4. Le imprese aggregate<sup>2</sup> al Polo di innovazione definiscono congiuntamente le strategie di investimento e sviluppo del Polo stesso.

5. L'aggregazione ad un Polo di innovazione offre alle imprese la possibilità di usufruire dei servizi e delle infrastrutture forniti o messi a disposizione dal gestore del Polo a prezzi di costo. Gli stessi servizi e infrastrutture dovranno essere messi a disposizione anche di imprese non aggregate al Polo a prezzi di mercato, previa soddisfazione delle necessità delle imprese già aggregate al Polo.

6. In coerenza con gli indirizzi del QSN e con quanto disposto dal POR FESR, potranno rientrare tra i componenti del Polo anche Grandi Imprese, in termini di qualificato contenuto tecnologico e/o di ricaduta sulla filiera produttiva, con conseguente elevata capacità di diffusione degli effetti innovativi sui sistemi produttivi locali.

7. Le imprese aggregate al Polo di innovazione potranno beneficiare di specifici aiuti per attività relative alla ricerca, innovazione, servizi qualificati e creazione e sviluppo di imprese innovatrici previsti dal POR FESR, dal POR FSE e dal PAR FAS.


#### Art. 5

#### Obiettivi primari dei Poli di innovazione

La strategia regionale identifica i Poli di innovazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla "Disciplina", come strutture di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo caratteristico di uno specifico dominio tecnologico e applicativo e di messa a disposizione di servizi ad alto valore aggiunto e di infrastrutture per l'innovazione, con i seguenti obiettivi operativi:

- recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, con lo scopo di indirizzare, su specifici problemi tecnologici rilevanti, le azioni regionali di sostegno alla ricerca e all'innovazione;

<sup>2</sup> Si considerano imprese aggregate al Polo le imprese mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui alla lettera a) del comma 3 del successivo art. 7 o le imprese consorziate di cui alla lettera b) del comma 3 del successivo art. 7.



- favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica;
- favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione nonché *asset* innovativi intangibili;
- favorire la mobilità del capitale umano tra imprese o tra sistema della ricerca ed imprese, nonché l'attrazione di risorse umane particolarmente qualificate;
- favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate nello specifico dominio tecnologico applicativo;
- favorire l'accesso delle imprese, in particolare le piccole e medie, alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale;
- mettere a disposizione servizi specialistici ad alto valore aggiunto atti a promuovere e favorire l'appropriazione del valore dell'innovazione da parte delle imprese appartenenti al Polo;
- favorire l'accesso delle piccole e medie imprese appartenenti al Polo, alle risorse comunitarie nel campo della ricerca, sviluppo ed innovazione;
- recepire e interpretare le esigenze formative delle imprese, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriali delle imprese associate al Polo, indirizzando su specifici fabbisogni, le azioni di sostegno regionale;
- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche attraverso l'utilizzo di soggetti e strutture specializzati nell'attività di incubazione;
- favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al Polo, anche attraverso azioni collettive di promozione e *marketing* di prodotto;
- favorire l'attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale, in relazione alle specifiche tematiche di interesse dei Poli.

#### Art. 6

#### Domini tecnologici dei Poli

1. Al fine di garantire la coerenza dello sviluppo dei Poli di innovazione con l'attuale programmazione regionale, il Programma operativo individua i comparti settoriali sui quali promuovere/favorire la creazione di dette strutture.

In coerenza con quanto stabilito dal POR FESR Abruzzo saranno prioritariamente ammessi a finanziamento le istanze presentate nei domini:

- Agroalimentare;
- Automotive;
- Elettronica/ICT.

Possono essere presentate altresì candidature di Poli di innovazione per domini, a livello regionale, più significativi in termini di PIL regionale e di numero di imprese. A titolo indicativo i domini di riferimento sono i seguenti:

- Energia;



- Edilizia sostenibile;
- Chimico - farmaceutico;
- Servizi avanzati;
- Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero;
- Turismo;
- Mobili/Arredamento.

In subordine a questi domini, e nel caso di non completo assorbimento delle risorse finanziarie da parte dei domini sopra riportati, ne possono essere aggiunti altri che rispettino il numero minimo di imprese obbligatorio richiesto (art. 4) e che rappresentino comparti significativi per il sistema produttivo regionale.

Qualora l'ammontare complessivo del contributo dei Poli ammessi a finanziamento dovesse superare la dotazione finanziaria stabilita dal presente Avviso (ex art. 3), il Comitato di Valutazione procederà alla rimodulazione pro quota dei Piani finanziari che hanno ottenuto parità di punteggio e che superano la predetta dotazione finanziaria.

2. Per ciascuno dei suddetti domini tecnologico-applicativi, la Regione attiverà un unico Polo di innovazione, con possibili articolazioni tematiche al proprio interno, affidato ad un unico soggetto gestore.

Qualunque impresa può aggregarsi ad un Polo o fruire dei servizi del Polo a prescindere dalla propria localizzazione sul territorio regionale.

Possono altresì aggregarsi al Polo ed utilizzare i servizi resi dal Polo anche imprese e organismi di ricerca non localizzati in Abruzzo.

#### **Art. 7**

##### **Soggetti gestori e struttura giuridica dei Poli d'innovazione**

1. I soggetti gestori dei Poli di innovazione sono persone giuridiche che hanno una sede operativa sul territorio regionale, ovvero che abbiano una sede legale e si impegnano a stabilire una sede operativa sul territorio regionale. Per quest'ultima fattispecie il soggetto gestore del Polo deve costituire la sede operativa entro 30 giorni dall'avvio della Fase 2 (Fase negoziale) di cui al successivo articolo 12. Essi operano, nel rispetto di quanto disposto dalla "Disciplina", come strutture di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo caratteristico di uno specifico dominio tecnologico e applicativo, favoriscono l'accesso a servizi ad alto valore aggiunto e mettono a disposizione delle imprese le infrastrutture per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. La stessa persona giuridica può candidarsi quale soggetto gestore di un solo Polo di innovazione.

2. Il soggetto gestore deve essere individuato fra le imprese o Consorzi/Società consortili che promuovono la costituzione del Polo. Non può essere individuato quale soggetto gestore del Polo un organismo di ricerca.

3. Il Polo può essere strutturato giuridicamente secondo due diverse modalità:

- a. le imprese (ed, eventualmente, gli organismi di ricerca e/o Consorzi o strutture finalizzate alla ricerca) che intendono aggregarsi in un Polo costituiscono un Raggruppamento Temporaneo di



Imprese e conferiscono un mandato collettivo speciale senza rappresentanza ad un soggetto giuridico (mandatario) affinché esso agisca come gestore del Polo.

Il soggetto gestore dovrà dimostrare di essere un'impresa attiva al momento della presentazione della domanda ed iscritta al Registro delle Imprese.

- b. le imprese (ed, eventualmente, gli organismi di ricerca e/o Consorzi o strutture finalizzate alla ricerca) che intendono aggregarsi in un Polo costituiscono un consorzio od una società consortile, che opererà quale soggetto gestore. I Consorzi/Società consortili già costituiti possono candidarsi quale soggetto gestore dei Poli compatibilmente con il proprio statuto.

Ciascuna impresa appartenente al costituendo Consorzio/costituenda Società consortile deve dimostrare di essere attiva al momento della presentazione della domanda ed iscritta al Registro delle imprese.

4. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dal presente Avviso i soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>3</sup>.

5. Al fine di garantire la più ampia aggregazione di imprese e organismi di ricerca nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di candidatura, i promotori del Polo devono dare la più ampia diffusione all'iniziativa in preparazione, evidenziando le opportunità offerte dal POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 e il processo di costruzione del Polo stesso.

6. Il soggetto gestore del Polo garantisce che, anche nei cinque anni successivi alla completa realizzazione degli investimenti, questi ultimi non subiscano modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione delle attività del Polo.

#### **Art. 8**

##### **Tipologie di aiuto e costi ammissibili**

1. Gli aiuti previsti dal presente Avviso possono essere concessi esclusivamente alla persona giuridica che assume la gestione del Polo d'innovazione.
2. Gli aiuti per i Poli di innovazione possono essere di due diverse tipologie:
  - A) aiuti all'investimento per la creazione, l'ampliamento dei Poli;
  - B) aiuti al funzionamento per l'animazione dei Poli.

Il contributo concedibile può variare da un minimo pari ad euro 1.000.000 ad un massimo pari ad euro 1.300.000,00. Il contributo massimo concedibile può essere portato a euro 1.500.000 nel caso di Poli disposti ad aggregare la propria partnership con aziende di altri Poli non ammessi alla Fase negoziale, così come descritto nel successivo art. 12.

L'investimento relativo alla tipologia A) non può superare il 25% dell'investimento complessivo.

---

<sup>3</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. C 244 del 1/10/2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

A) **Gli aiuti all'investimento per la creazione, l'ampliamento** dei Poli di innovazione sono concessi per investimenti in edifici, macchinari ed impianti e, in particolare, per:

- impianti e edifici destinati a sede, attività di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico (infrastrutture di ricerca ad accesso aperto quali laboratori, centri di prove, locali destinati alla formazione e al centro di ricerca);
- attrezzature e strumentazioni per le attività di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico;
- infrastrutture di rete a banda larga.

Al riguardo si specifica che:

A.1 Sono ammissibili le spese per ristrutturazione, realizzazione e adeguamento di impianti tecnologici, e le spese per acquisto, ristrutturazione ed adeguamento di edifici esistenti, entrambe le categorie adibite o da adibire a sede, attività di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento.

Non sono ammesse le spese relative alla costruzione *ex novo* della sede di ciascun Polo.

A.2 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione, ivi inclusa la locazione finanziaria (*leasing*), di attrezzature e strumentazioni dedicate esclusivamente all'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; sono ammissibili anche le attrezzature informatiche, ivi incluso il *software* specialistico, funzionali a tali attività. Le spese sostenute per l'acquisto di *software* e *hardware* saranno riconosciute complessivamente nella misura massima di euro 30.000,00 di contributo.

Tipologia e utilizzo delle attrezzature i cui costi si intendono imputare al programma di investimenti ammesso a beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso, debbono unicamente riferirsi ad attività svolte dal Polo descritte nel Dossier di candidatura (Allegato III) e nel Programma di attività del Polo (Allegato IV).

B) **Gli aiuti al funzionamento per l'animazione** dei Poli possono essere concessi per:

- B.1 marketing per attirare nuove imprese nel Polo;
- B.2 gestione delle installazioni del Polo ad accesso aperto;
- B.3 organizzazione di programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnico-professionali, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del Polo, con i seguenti obiettivi prioritari:
  - stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese localizzate nel territorio regionale, attraverso attività di animazione tecnologica e azioni puntuali di individuazione delle necessità in termini di ricerca e innovazione delle imprese;
  - stimolare la partecipazione da parte delle imprese associate a progetti e iniziative di ricerca e sviluppo in ambito sia nazionale che europeo.

I costi di funzionamento ammissibili, che devono essere tassativamente riferiti alle attività di cui alle precedenti lettere B.1), B.2) e B.3), sono i seguenti:

- i. spese per personale, ammesse fino al 40% del totale del contributo di cui alla lettera B) **"Aiuti al funzionamento per l'animazione dei Poli"**. Nell'ambito di tale tipologia



spese, sono ricomprese anche le spese relative alla funzione di coordinamento tecnico, di direzione e di attività amministrativa direttamente connessa alle attività del Polo oggetto di contributo. Tali prestazioni possono essere rese anche da personale non dipendente;

- ii. per consulenze per prestazioni specialistiche, nella misura massima del 30% del totale del contributo di cui agli aiuti della lettera B). Non sono in alcun caso ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo e simili. Le consulenze rese al gestore da personale dipendente da soggetti aggregati al Polo sono rendicontabili da quest'ultimo solo in misura corrispondente al costo sostenuto dal componente del Polo e ad esso rimborsato dal gestore;
- iii. spese per la comunicazione, per la promozione e per l'animazione del Polo (ad es. organizzazione di conferenze, seminari, *workshop*, realizzazione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo, partecipazione ad eventi fieristici);
- iv. rimborso delle spese di trasferta del personale di cui al precedente punto i. personale per attività direttamente connesse alle attività del Polo, con dimostrazione analitica dei costi sostenuti mediante giustificativi di spesa quietanzati e mediante dimostrazione delle attività realizzate;
- v. spese per la preparazione del progetto tecnico del Polo fino ad una spesa ammissibile complessiva non superiore a 10.000 euro;
- vi. spese generali (locazione sede operativa, utenze, servizi, etc.), nella misura massima del 20% del totale del contributo di cui agli aiuti della lettera B) (Reg. (CE) 397/2009);

Per quanto riguarda le spese per il personale di cui al precedente punto i, sono considerate ammissibili a contributo anche i costi sostenuti per unità di personale messo a disposizione, mediante "distacco", da soggetti aggregati al Polo, alle seguenti condizioni:

- Tali prestazioni devono essere strettamente riconducibili alle spese di funzionamento del Polo, così come delineate ai precedenti punti B.1), B.2), B.3).
- Tali prestazioni devono essere basate su un preventivo accordo scritto tra il soggetto che mette a disposizione proprio personale ed il gestore del Polo, nel quale siano chiaramente specificati i nominativi delle unità di personale che si intendono distaccare, il dettaglio delle attività per cui sarà impiegata ciascuna unità di personale oggetto di distacco, il crono programma delle attività da svolgere e il costo totale delle prestazioni che saranno rese da tale personale. In sede di rendicontazione tali costi dovranno essere comprovati da documentazione giustificativa (buste paga, *timesheets*, prospetto di calcolo del costo orario, lettere di incarico, *curricula vitae*) e comprovata da titoli di spesa intestati al soggetto gestore del Polo a fronte dei quali vi sia una effettiva corresponsione di denaro da parte di quest'ultimo. La rendicontazione di tali costi dovrà essere accompagnata, altresì, da relazioni che illustrino le attività svolte dal personale distaccato ed il corrispondente apporto al funzionamento del Polo.
- Tali tipologie di spesa devono rispondere al principio generale del POR secondo cui i costi corrispettivi pagati dal gestore del Polo riflettano i costi realmente sostenuti.



soggetto che mette a disposizione personale distaccato e che siano strettamente legati alle attività di funzionamento del Polo.

Agli incarichi per consulenze e prestazioni specialistiche di cui al precedente punto ii. che potranno essere ammessi alle agevolazioni del presente Avviso, si applicano le seguenti prescrizioni:

- sono attivati per prestazioni che non possono essere rese, in alcun modo, da personale dipendente del gestore del Polo ovvero da personale dipendente messo a disposizione da componenti del Polo;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze del gestore del Polo, deve essere strettamente funzionale all'attività dello stesso, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati indicati nel Programma di attività del Polo;
- le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate;
- devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso della consulenza/prestazione;
- debbono essere adeguatamente e congruamente motivati e formalizzati in un contratto che disciplini, fra l'altro, dettagliatamente le rispettive prestazioni, la durata, il corrispettivo e le modalità della sua erogazione;
- il corrispettivo per tali prestazioni deve essere adeguato ai valori di mercato.

3. In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto gestore del Polo.

4. Per quanto non previsto ai precedenti commi si applicano le norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa emanate in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 e dal DPR del 3 ottobre 2008, n. 196.

5. Poiché l'aiuto è finalizzato a sostenere la creazione o l'ampliamento di Poli di innovazione e tenuto conto del principio di "necessità dell'aiuto", qualora la gestione del Polo sia affidata a soggetti che già erogano prestazioni alle imprese corrispondenti a quelle previste dal presente Avviso, l'aiuto sarà riferito agli investimenti e alle spese di funzionamento incrementali rispetto all'attività pregressa.

#### **Art. 9**

##### **Principi, intensità, forma e ammontare massimo dell'aiuto**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Avviso esclusivamente le spese di cui al precedente articolo 8 sostenute dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURA.

2. Ai fini della concessione dell'aiuto, il beneficiario dovrà dare dimostrazione del principio della "necessità dell'aiuto", nell'ambito del Programma di attività del Polo di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso, secondo il quale si attivano investimenti ed attività che in assenza del beneficio non si sarebbero mai attivati.



3. Per gli aiuti all'investimento per la creazione, l'ampliamento dei Poli di innovazione, di cui all'articolo 8, comma 2 lettera A., l'intensità massima di aiuto è pari al 15% del totale dell'investimento ammesso.

Per le aree della Regione Abruzzo rientranti nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, dal 1° gennaio 2011 potranno beneficiare di un'intensità di aiuto del 20%.

4. Se l'aiuto è concesso ad una persona giuridica rientrante nella definizione di PMI<sup>4</sup>, l'intensità massima potrà essere pari al 35% se l'aiuto è accordato a una piccola impresa e pari al 25% se l'aiuto è accordato a una media impresa, così come stabilito dalla "Disciplina".

5. L'aiuto è concesso solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. l'accesso, a tutte le imprese del Polo, ai locali, impianti e attività del Polo
- b. per le imprese aggregate al Polo, i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del Polo devono rifletterne i soli relativi costi;
- c. nel caso di imprese non aggregate al Polo, tali prestazioni sono rese a prezzo di mercato.

6. Per gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei Poli, di cui all'articolo 8, comma 2 lettera B., il soggetto gestore del Polo può richiedere alternativamente di fruire di una delle due forme di intensità, in coerenza con quanto disposto dal paragrafo 5.8 della "Disciplina":

- a) intensità in forma decrescente per cinque anni così ripartita: fino al 100% dei costi ammissibili per il primo anno; fino al 75% per il secondo anno; fino al 50% per il terzo anno fino al 25% per il quarto anno; zero per il quinto anno;
- b) intensità fissa pari al 50% dei costi ammissibili di ogni anno, per cinque anni.

7. Gli aiuti al funzionamento saranno concessi nella forma di contributo alla spesa effettivamente sostenuta dal gestore del Polo, detratti i corrispettivi introitati dal gestore del Polo per le attività ed i servizi prestati e ammissibili ai contributi previsti dal presente Avviso.

#### Art. 10

##### Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

#### Art. 11

##### Procedura di presentazione delle candidature

1. Il soggetto giuridico che intende candidarsi a gestire un Polo di innovazione deve presentare una proposta progettuale costituita dalla seguente documentazione:

**A) (solo per RTI e consorzi già costituiti alla data di presentazione della domanda)**

- domanda di ammissione a finanziamento, secondo il *format* di cui all'Allegato I al presente Avviso, sottoscritta – **pena esclusione** - dal legale rappresentante del soggetto giuridico che i soggetti promotori del Polo intendono candidare alla gestione del Polo

<sup>4</sup> Raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese



contenente autodichiarazione relativa a: (i) rispetto della Clausola Deggendorf; (ii) rispetto della normativa di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; (iii) rispetto della normativa di tutela per i portatori di handicap; (iv) autodichiarazione del candidato gestore e di tutte le imprese già formalmente aggregate o che intendono formalizzare successivamente l'aggregazione al Polo circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06.

La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da:

*(solo per RTI)*

1. copia dell'atto – **pena esclusione** - di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), da cui si evinca che tra le proprie finalità vi è la costituzione e la gestione di un Polo di Innovazione operante nell'ambito del dominio tecnologico di riferimento ed avente le caratteristiche e le finalità previste dall'Avviso;
2. eventuali regolamenti interni di funzionamento;

*(solo per Consorzi/Società consortili)*

1. copia conforme – **pena esclusione** - dello statuto del consorzio/società consortile, da cui si evinca che tra le proprie finalità vi è la costituzione e la gestione di un Polo di Innovazione operante nell'ambito del dominio tecnologico di riferimento e compatibile con le caratteristiche e le finalità previste dall'Avviso;
2. elenco aggiornato dei consorziati e di eventuali regolamenti interni di funzionamento;

*(sia per RTI sia per Consorzi/Società consortili)*

3. fotocopia – **pena esclusione** - della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del firmatario, con esplicita esclusione di qualsiasi altro documento di identità;
4. referenze bancarie, rilasciate da un Istituto di credito dichiarante il possesso, da parte del soggetto gestore, di idonei requisiti di solvibilità finanziaria e con indicazione della capacità di credito della società richiedente;
5. dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC) relativo alla “*realizzazione degli investimenti*” rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio del DURC medesimo. In quest'ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato – **pena esclusione** - entro 30 giorni naturali e consecutivi, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta;
6. certificato della Camera di Commercio, Industria e Artigianato con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, con indicazione della vigenza e con indicazione che l'impresa è attiva al momento della presentazione della domanda.

*(solo per RTI o consorzi non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda)*

- Dichiarazione in carta semplice intestata resa da ciascun soggetto, pubblico o privato, che intende sottoscrivere il contratto di Raggruppamento Temporaneo o aderire al costituendo consorzio, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato II, a firma del legale rappresentante, con cui si dichiara l'interesse a partecipare al Polo.



contenente l'impegno a costituirsi, entro il termine di 30 giorni dall'avvio della Fase 2; nel caso di RTI, si dovrà indicare l'impresa mandataria. La dichiarazione dovrà essere accompagnata - **pena esclusione** - (i) dalla fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del firmatario, con esplicita esclusione di qualsiasi altro documento di identità; (ii) autodichiarazione del candidato gestore del Polo e di tutte le imprese già formalmente aggregate o che intendono formalizzare successivamente l'aggregazione al Polo circa la non insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/06; (iii) rispetto della Clausola Deggendorf; (iv) rispetto della normativa di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; (v) rispetto della normativa di tutela per i portatori di handicap.

- La Dichiarazione DURC nel caso di costituendo RTI o Consorzio, deve essere presentata - **pena esclusione** - dal candidato soggetto gestore del Polo, secondo le modalità descritte al precedente punto 5).
- Il certificato della Camera di Commercio, Industria e Artigianato deve essere presentato - **pena esclusione** - dal candidato soggetto gestore del Polo, secondo le modalità descritte al precedente punto 6).

B) Dossier di candidatura, secondo il format di cui all'Allegato III, deve essere sottoscritto:

- nel caso di consorzio o RTI già costituiti, dal legale rappresentante del consorzio o del soggetto mandatario del RTI;
- nel caso di RTI costituendo, dai legali rappresentanti della promissaria mandataria (futuro gestore del polo) e dei promissari mandanti;
- nel caso di consorzio costituendo, dai legali rappresentanti di tutti i promissari consorziati.

Il Dossier di candidatura deve contenere un Programma di massima in cui sono definiti:

- le principali caratteristiche del soggetto gestore in termini di competenze ed eventuali esperienze pregresse nel campo del trasferimento tecnologico e del sostegno all'innovazione;
- le aree di interesse, i fabbisogni e le necessità nel campo dell'innovazione dei componenti già aggregati o che intendono aggregarsi al Polo;
- descrizione della sede operativa del Polo e, nel caso di più sedi operative, descrizione delle modalità con cui viene garantita l'integrazione operativa tra le sedi;
- la struttura organizzativa del gestore del Polo, con riferimento ad autonomia gestionale, organi decisionali, rapporti con le imprese costituenti il Polo, distribuzione delle responsabilità, controllo di gestione, etc.;
- le infrastrutture e le attrezzature tecnico - scientifiche di cui il Polo già dispone, distinguendo tra quelle ad esclusivo utilizzo del Polo e quelle di altre strutture a cui il Polo ha accesso;
- le risorse umane coinvolte nella gestione in termini di figure professionali previste e delle relative competenze;
- le principali caratteristiche del dominio tecnologico - applicativo su cui il Polo intende operare, qualificandone punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce (Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163 del 2006).



SWOT), con chiara identificazione delle traiettorie di sviluppo e delle progettualità che si intendono realizzare mediante l'attività del Polo;

- gli obiettivi operativi tecnologici e di promozione dell'innovazione che si intendono raggiungere, con riferimento alle attività di trasferimento tecnologico e di conoscenze;
- le modalità di interazione fra le imprese e gli altri componenti del Polo e le modalità con cui si intendono attivare o consolidare collaborazioni con il mondo scientifico e il sistema della ricerca e tra questi e il sistema delle imprese operanti nel settore tecnologico di competenza del Polo;
- l'indicazione degli investimenti, delle attività di animazione e dei progetti di ricerca che si intendono attivare;
- le modalità di autovalutazione con cui il Polo intende misurare risultati ed effetti della propria attività ed il grado di soddisfazione dell'utenza, attraverso strumenti sia di natura qualitativa sia quantitativa;
- cronoprogramma suddiviso per attività, relativo all'intero periodo di attuazione del Programma;
- il quadro economico con il dettaglio delle spese per attività e con indicazione della relativa quota di contributo pubblico.

2. Tutta la documentazione deve essere spedita entro il giorno **30 ottobre 2010** alla Direzione regionale Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, Via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara, mediante raccomandata A/R o corriere. Sulla busta deve essere indicato – **pena esclusione** – il riferimento all'Avviso "*Attività I.1.2 - Sostegno alla creazione di Poli d'Innovazione*".

#### Art. 12

##### Procedure d'istruttoria e valutazione dei progetti

1. Le proposte progettuali saranno istruite e valutate, nella Fase I di seguito descritta, da un "Comitato di valutazione". Tale Comitato sarà composto da un numero adeguato di valutatori, tale da poter rispettare i termini previsti per lo svolgimento della fase di istruttoria e valutazione, dotati di competenze in campo tecnologico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo.

Il Comitato di Valutazione sarà nominato con Determina Direttoriale e sarà composto da dirigenti e funzionari della Direzione Sviluppo Economico e/o da altri dirigenti della Regione Abruzzo.

2. La selezione delle proposte progettuali pervenute sarà effettuata utilizzando i requisiti di ammissibilità nonché i criteri di valutazione di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza del 14/12/2007. Tale selezione avverrà in due fasi:

- la prima tesa a verificare l'ammissibilità formale delle candidature e la rispondenza con i criteri di valutazione di merito stabiliti;
- la seconda, limitata ai soli progetti giudicati ammissibili, finalizzata alla selezione dei progetti da ammettere a finanziamento.

**2.1. Fase 1: Verifica dei requisiti di ammissibilità formale e dei criteri di valutazione delle proposte.** I criteri per la verifica di ammissibilità formale e per la valutazione di merito sono stati adottati dal Comitato di Sorveglianza del 14/12/2007, e sono i seguenti:





### Requisiti di ammissibilità formale

#### *I. Conformità della documentazione presentata e rispetto della tempistica*

- completezza della documentazione richiesta;
- rispetto delle modalità di presentazione del progetto (ad es. trasmissione cartacea; compilazione degli schemi previsti; etc.);
- rispetto dei termini temporali imposti per la presentazione della documentazione;
- dichiarazione di impegno al cofinanziamento del Progetto di investimento;
- rilascio da parte del soggetto gestore beneficiario dell'aiuto della dichiarazione resa in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea" (Clausola *Deggendorf*). Il Soggetto gestore è tenuto a richiedere analoga dichiarazione alle imprese e soggetti partecipanti.
- rilascio da parte del soggetto gestore beneficiario dell'aiuto della dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il "*de minimis*") a valere sulle stesse spese ammissibili del POR FESR, riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate.

#### *II. Requisiti del proponente*

- qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dal POR e dalle procedure di accesso;
- conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello richiesto dall'art. 5 del presente Avviso;
- dimensioni dell'impresa (Piccola e Media Impresa e Grande Impresa);
- volume di fatturato di tutte le imprese aderenti al Polo;
- tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e rispetto della normativa per i portatori di handicap. Il soggetto gestore è tenuto a richiedere analoga dichiarazione ai membri costituenti il Polo.

#### *III. Requisiti del progetto*

- rispondenza del progetto alle tipologie di intervento previste nel POR e nella procedura di accesso;
- non sovrapposizione con altri finanziamenti comunitari, così come stabilito dall'art. 10 del presente Avviso;
- localizzazione dell'intervento in area ammissibile ai benefici, con indicazione della sede del soggetto gestore;
- eventuale soglia di costo minimo e/o massimo ammissibile in relazione al progetto.



*Criteria di valutazione*

<i>Macro Criteri</i>	<i>Criteri</i>	<i>Parametri/Indicatori</i>	<i>Punteggio</i>
<i>Efficacia del progetto rispetto all'obiettivo di attività (max 50 punti Punteggio minimo 35)</i>	Grado di aderenza all'obiettivo dell'attività	Rispondenza e qualità della domanda di innovazione del Polo (Dossier di candidatura) e coerenza con le tipologie di intervento previste dal POR	5 punti
		Adeguatezza delle metodologie descritte rispetto agli obiettivi e alla promozione dell'innovazione e di trasferimento tecnologico	5 punti
	Consistenza (numero) e ruolo dei centri di ricerca coinvolti	Presenza di accordi formali con centri di ricerca	1 punto per ogni centro di ricerca fino ad un max di 5 punti
	Consistenza (numero) e ruolo delle PMI coinvolte	Presenza di PMI coinvolte in numero maggiore di 15	Da 1 a 15 punti 0,5 punti per ogni impresa aggiunta fino ad un max di 15 punti
		Presenza di imprese con sede operativa fuori regione	Almeno 5 PMI = 5 punti
	Qualità e consistenza degli accordi di collaborazione attivati (e di prevista attivazione) con organismi di ricerca internazionali e nazionali	Presenza di accordi formali/impegno di accordo con imprese/organismi di ricerca extra-regionali.	5 punti
	Ricercatori nazionali e stranieri coinvolti	Presenza di accordi formali con ricercatori nazionali e stranieri	7 punti
	Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale, comunitaria e nazionale	Eventuale integrazione prevista con altri strumenti programmatici (Masterplan)	3 punti

(continua)




(segue)

Macro Criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Punteggio
<i>Efficienza attuativa, in termini di livello di progettazione, cantierabilità e tempistica di esecuzione (max 30 punti punteggio minimo 20)</i>	Fattibilità tecnico economica ( <i>business plan</i> ) e completezza della progettazione	Sostenibilità in termini di domanda e offerta dei servizi offerti dal Polo	Fino a 15 punti
	Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali.	Complementarietà e affidabilità delle competenze del Gruppo di Lavoro (in termini di adeguatezza delle competenze, esperienze pregresse nella gestione di progetti complessi) in relazione ai ruoli e attività assegnati all'interno del Polo	Fino a 15 punti
<i>Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi (max 20 punteggio minimo 15)</i>	Qualifica, idoneità ed esperienza delle professionalità disponibili per l'implementazione del progetto	Livello di professionalità dei soggetti da coinvolgere all'implementazione dei Poli in termini di qualifica, esperienze pregresse nella gestione di attività di ricerca e innovazione e di diffusione degli obiettivi	Fino a 10 punti
	Grado di integrazione con altri interventi, ed in particolare con poli o progetti consortili, di filiera produttiva, di rete territoriale	Partecipazione a reti nazionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica	10 punti

Relativamente alla **prima fase** istruttorio – valutativa si specifica che:

- il termine per la conclusione della procedura è di 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature;
- il Comitato di valutazione può richiedere ulteriori elementi di approfondimento, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* dei partecipanti. Qualora il Comitato di valutazione nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria, per il Polo per cui è stata avanzata la richiesta di integrazione/chiarimenti, si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione a finanziamento decadono d'ufficio, qualora, chiarimenti, gli elementi integrativi e/o le eventuali rettifiche richieste non pervengano



Comitato, anche a mezzo fax, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta precedentemente citata;

- il Comitato di Valutazione competente stilerà l'elenco dei Poli ammessi alla successiva fase negoziale (Fase 2), seguendo l'ordine di priorità. Sono ammessi alla Fase negoziale (Fase 2) solo i Poli che abbiano raggiunto, nella valutazione di merito, un punteggio complessivo minimo almeno pari a 70 ed un punteggio parziale, con riferimento a macro criteri, pari almeno ai 2/3 del punteggio massimo attribuibile (ovverosia pari almeno a 35 punti per il primo; 20 punti per il secondo; 15 punti per il terzo). Nel caso in cui si ritenessero ammissibili più istanze per lo stesso dominio tecnologico, il primo Polo in ordine di priorità attiverà idonee procedure per integrare la partnership con altre aziende di Poli non finanziabili, adeguando il progetto presentato nei limiti di efficacia e di efficienza del progetto stesso e nel rispetto del costo minimo e massimo di contributo previsto dall'Avviso (art. 8). Nel caso in cui non pervengano candidature per un determinato dominio tecnologico di riferimento, oppure le candidature pervenute non siano ritenute idonee, il Comitato di Valutazione dichiarerà chiusa la procedura relativamente a quel dominio.

La comunicazione del provvedimento di esclusione dalla successiva Fase 2 è corredata da adeguata motivazione.

Il provvedimento di ammissione alla successiva fase negoziale è comunicato agli interessati.

La comunicazione del provvedimento di ammissione è corredata dall'invito a presentare la documentazione e nel rispetto di eventuali prescrizioni per la successiva Fase negoziale (Fase 2).

L'ammissione alla successiva fase negoziale non comporta in alcun modo l'ammissione ai contributi previsti dal presente Avviso.

La Fase negoziale sarà avviata entro 20 giorni dalla comunicazione di ammissione ricevuta dai soggetti gestori dei Poli ammessi.

## **2.2. Fase 2: Verifica ed approfondimento tecnico dei progetti selezionati e negoziazione (Fase negoziale).**

Tale Fase sarà curata dal medesimo Comitato di Valutazione con il possibile supporto di un team di tutor, così come specificato nel successivo art. 13, per l'elaborazione, coerentemente con quanto descritto nel Dossier di candidatura presentato, di un Programma di attività e del relativo piano economico-finanziario complessivo, riferito al periodo 2010-2015 (in conformità al modello allegato al presente Avviso Allegato IV). Tale Programma conterrà il dettaglio degli investimenti e le attività programmate per ciascuna annualità, i relativi costi ed introiti, i flussi finanziari, con evidenziazione dell'ammontare della quota di contribuzione richiesta a carico del POR (distintamente per le spese di funzionamento e per ciascun investimento riferibile alla specifica annualità) e le modalità di cofinanziamento per la parte a carico del gestore del Polo.

In questa fase, il Comitato di valutazione con il supporto dell'eventuale team di tutor interagisce con ciascun soggetto candidato alla gestione del Polo al fine di favorire: un approfondimento tecnico degli aspetti progettuali; la definizione del Programma di attività; il rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dal POR ed una corretta applicazione delle diverse normative implicate (eleggibilità dei costi, rispetto dei vincoli in materia di aiuti di Stato, ivi inclusa la dimostrazione e la verifica dell'effetto incentivante dell'aiuto previsto dalla sezione 6 della Disciplina, etc.).



Nel rispetto del costo minimo e massimo di investimento ammesso nella Fase 2 (art. 8), al fine di rafforzare le aggregazioni ed implementare adeguatamente il Polo ed il relativo Programma di attività, in tale Fase negoziale sarà possibile anche l'eventuale integrazione della proposta progettuale sia con la partecipazione di ulteriori imprese, sia con l'implementazione delle linee di attività descritte nel Programma, grazie anche al supporto metodologico e tecnico del team di tutor.

Nel corso di tale fase, verranno altresì definite – con i soggetti candidati per la gestione dei Poli – le possibili connessioni ed interazioni delle attività del Polo con le misure di aiuto programmate per le imprese aggregate ai Poli, e verrà definita una bozza di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti fra la Regione ed il gestore del Polo.

I soggetti gestori di ciascun Polo avranno al massimo 30 giorni per poter mettere a punto il Programma di attività sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal team di tutoraggio. Trascorso il termine di 30 giorni il Comitato di Valutazione, trasmetterà al Servizio Programmi Intersettoriali l'elenco dei progetti valutati con indicazione del relativo punteggio per l'approvazione.

Qualora il termine di 30 giorni non venisse rispettato da taluni Poli, si procederà allo scorrimento dell'ordine di priorità.

Il Servizio Programmi intersettoriali approverà in via definitiva, per ciascun dominio tecnologico di riferimento, i Poli che saranno finanziati a valere sul POR ed i relativi gestori. Esso approverà inoltre il Programma di attività definitivo ed i relativi piani finanziari di ciascun Polo. L'ammissione a finanziamento dei Programmi di attività valutati positivamente è effettuata nel limite della dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, il gestore del Polo dovrà sottoscrivere l'apposita Convenzione.


A conclusione della Fase 2 potrebbe avvenire che il Servizio Programmi intersettoriali sentito il Comitato di valutazione, ritenga che nel corso della Fase negoziale (Fase 2) alcuni Programmi di attività non siano stati resi coerenti rispetto agli obiettivi previsti dal presente Avviso, dal POR FESR e dalla "Disciplina" e che, pertanto, non venga ammesso a finanziamento alcun Polo per uno o più domini tecnologici.

### **Art. 13**

#### **Tutoraggio**

La Direzione Sviluppo Economico, per la gestione della Fase negoziale (Fase 2) descritta nel precedente articolo 12, potrà avvalersi di un Team di tutoraggio composto da almeno tre esperti finalizzato ad affiancare ciascun Polo ammesso alla Fase 2 nella definizione del Programma di attività, mediante azioni di consulenza specializzata sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di vista tecnico-finanziario. Il team di tutor garantisce adeguati livelli qualitativi del servizio, favorendo il massimo coinvolgimento della Direzione Sviluppo Economico e del Comitato di Valutazione.

Affiancherà e supporterà ciascun Polo ammesso alla Fase 2 nella definizione del Programma di attività, nella verifica del rispetto degli obiettivi e dei vincoli imposti dal POR, nel rispetto della normativa (eleggibilità dei costi, rispetto della Disciplina comunitaria, etc.), dell'effetto di incentivazione dell'aiuto richiesto, etc.



Il team di tutoraggio potrà restare insediato per tutta la durata dei progetti di ciascun Polo e comunque non oltre il 30 giugno 2015. Esso costituirà l'interfaccia tra i soggetti dei Poli ammessi a contributo e la Direzione Sviluppo Economico, garantendo l'avvio del Programma di ciascun Polo e il supporto in termini di metodologie, rispetto degli obiettivi programmati e del relativo piano tecnico - finanziario approvato (*benchmarking, best practices, etc.*).

Il Team di tutor dovrà presentare al Comitato di Valutazione delle relazioni periodiche semestrali riepilogative circa le attività di affiancamento svolte per ciascun Polo e contenenti la specificazione delle attività svolte dal Polo, delle eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività programmate o relative a singole imprese/organismi di ricerca costituenti il Polo, e una analisi valutativa delle attività programmate con proposta di eventuale modifica in itinere al fine di rispettare l'efficacia e l'efficienza del progetto. Il team dovrà presentare altresì una relazione a conclusione dei progetti di ciascun Polo, indicante i risultati conseguiti, il riepilogo complessivo dei costi sostenuti e una analisi contro fattuale circa l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

#### **Art. 14**

##### **Cause di esclusione**

Qualora uno o più soggetti appartenenti al costituendo Polo si trovassero in una delle condizioni elencate ai successivi punti da i a iv saranno esclusi dalla compagine stessa e, se tale esclusione dovesse comportare un numero complessivo di imprese al di sotto del numero minimo richiesto per la costituzione del Polo (art. 4), la Direzione Sviluppo Economico sentito anche il team di tutoraggio, potrà decidere di escludere l'intero costituendo Polo dalla successiva fase negoziale (Fase 2).


Le condizioni di esclusione sono le seguenti:

- i. stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- ii. colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- iii. mancato adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);
- iv. condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

#### **Art. 15**

##### **Relazioni tecnico-economiche del gestore del Polo**

1. I soggetti gestori devono presentare annualmente apposita relazione illustrativa contenente informazioni qualitative e quantitative relative allo svolgimento delle attività programmate e alle eventuali variazioni autorizzate rispetto al programma di attività originario. Alla relazione dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute ed eventuali altri documenti tecnici che il soggetto gestore ritenga utili al fine di dimostrare l'entità e la qualità delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.



2. La relazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto gestore del Polo e descrivere:

- le attività realizzate;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, gli eventuali scostamenti rispetto al programma originario e le ragioni di tali scostamenti;
- il grado di utilizzo delle risorse umane e tecniche nelle attività realizzate.

La mancata presentazione della relazione annuale comporta la revoca del contributo concesso e conseguentemente la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi maturati.

#### **Art. 16**

##### **Verifiche sul funzionamento dei Poli**

1. La Regione – tramite il Comitato di valutazione e con il supporto dell'eventuale team di tutoraggio - verifica la rispondenza delle attività realizzate dal Polo rispetto agli obiettivi ad esso affidati, il grado di attuazione del Programma di attività contenuto nella proposta progettuale approvata ed il corretto ed efficiente funzionamento del Polo. L'Amministrazione regionale valuta, fra l'altro, tipologia, quantità e qualità delle prestazioni rese direttamente dal gestore del Polo o fruite dalle imprese del Polo tramite il supporto o l'intermediazione del gestore del Polo; il raggiungimento degli obiettivi operativi programmati; il grado di soddisfazione espresso dalle imprese aderenti al Polo; la capacità del Polo di far fronte agli impegni assunti nei confronti delle imprese e dei terzi, nonché di auto-sostenersi (sia in corso di attuazione del Programma che al venir meno degli aiuti al funzionamento).


2. L'attività di verifica e di valutazione in itinere si basa sulle risultanze delle attività di monitoraggio (di cui al successivo articolo 22 del presente Avviso), delle rendicontazioni periodiche della spesa effettivamente sostenuta dal gestore del Polo (articolo 18), delle relazioni tecnico-economiche presentate dal gestore del Polo (articolo 15), di periodici confronti con il gestore del Polo e con un'adeguata rappresentanza delle imprese aggregate al Polo.

3. In esito a tali verifiche, il Comitato di Valutazione può concordare, con il soggetto gestore del Polo, la ridefinizione del Programma di attività con il supporto dell'eventuale Team di tutoraggio. Qualora, in base alle verifiche periodiche, si accerti il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi programmatici ovvero l'oggettiva impossibilità di raggiungerli compiutamente, o comunque nel caso in cui il Comitato accerti che a ciò non possa avviarsi mediante la ridefinizione del Programma di attività o mediante interventi sull'organizzazione e gestione del Polo, il Servizio competente può disporre l'interruzione dei finanziamenti programmati a favore del gestore del Polo. In tal caso può essere fatta salva l'erogazione delle somme dovute a titolo di contributo per attività già realizzate e giustificate nelle rendicontazioni intermedie approvate dalla Struttura regionale, quando ciò sia compatibile con quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 del presente Avviso e coerentemente con le disposizioni comunitarie vigenti.

#### **Art. 17**

##### **Modalità e termini di rendicontazione dei gestori dei Poli**

1. La documentazione amministrativa e contabile per la rendicontazione in itinere e finale da parte del soggetto gestore del Polo di innovazione deve essere obbligatoriamente presentata alla Direzione Sviluppo Economico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.



2. La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato VI, ed in conformità a quanto prescritto al successivo art. 18, par. 1.3. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Regione procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di valutazione. Tale verifica sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del Programma di attività realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti. Al termine della verifica finale, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; *oppure*
- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; *oppure*
- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte del beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche *in loco* presso il soggetto gestore del Polo.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale e di altri soggetti aventi titolo fino al 31/12/2018. Il soggetto gestore è tenuto a conservare tutta la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa sostenuta presso la sede del Polo. Qualora i giustificativi di spesa siano intestati a imprese/organismi di ricerca costituenti il Polo, il Soggetto gestore sarà tenuto a conservarne copia con indicazione del luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "**fattura pagata con il contributo delle risorse FESR – P.O.R. Abruzzo FESR 2007-2013 - Poli di innovazione**". La diretta connessione con il progetto ammesso al contributo deve essere espressamente indicata anche in sede di "contabilizzazione" nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati.

In linea generale per la procedura di rendicontazione delle spese e di conservazione dei documenti contabili si rimanda al Manuale di Gestione dell'AdG e alla pista di controllo per l'Attività I.1.2 del POR FESR (2007/2013).

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari (principio della tracciabilità della spesa), tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.





## Art. 18

### Forma e modalità di erogazione dei finanziamenti

I. Il finanziamento è erogato in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo verrà accreditato sull'apposito C/C indicato dal soggetto gestore. Le richieste di erogazione, con attestazione della spesa, dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente lo specifico schema (Allegato V) messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale. I contributi pubblici agli investimenti sono erogati in riferimento al singolo investimento, indicato nel Programma di attività, che il gestore del Polo intende realizzare.

#### 1.1. Prima quota di contributo

La prima quota, pari al 35% del contributo pubblico assegnato, potrà essere erogata sia a titolo di anticipazione che a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario.

Nel caso in cui il soggetto gestore intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato secondo il facsimile che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione regionale (allegato VII). La polizza potrà essere estinta solo a seguito della verifica finale. La fideiussione sarà estinta a seguito della verifica della rendicontazione delle spese che danno titolo all'erogazione della prima quota di contributo, dalla quale deve risultare la corretta e completa realizzazione di quanto programmato e rendicontato; tale rendicontazione è effettuata secondo le modalità prescritte (al successivo capoverso) per l'erogazione a stato di avanzamento;
- b. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- c. documento unico di regolarità contributiva – DURC, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005.

Nel caso in cui i soggetti gestori intendano richiedere la prima quota di contributo in base a stato di avanzamento, dovranno dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 35 % delle spese ammissibili.

Alla richiesta dovrà essere allegato:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di presentazione della richiesta relativo alla "realizzazione degli investimenti", ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005;
- c) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute (Allegato VIII) sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto gestore e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);



- d) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub c), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- f) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- g) copia dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- h) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al precedente punto e) secondo lo schema in Allegato IX.

#### 1.2. Successive quote di contributo

Ulteriori quote di contributo saranno erogate dalla Regione in misura corrispondente all'entità degli stati di avanzamento approvati non inferiori al 20% del totale della spesa ammessa, dietro presentazione di specifica richiesta. Gli stati di avanzamento, comprensivi della quota di anticipazione/acconto, non possono superare l'80% del totale della spesa ammissibile. Tali quote di contributo saranno assegnate a seguito della verifica circa l'effettività delle spese rendicontate.

Allegata alla richiesta dovrà essere presentata la documentazione di cui alle lettere da a) a h) del precedente capoverso 1.1.

#### 1.3. Saldo del contributo

Il saldo del contributo, sarà erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, da produrre, pena la revoca del contributo:

- entro e non oltre 4 mesi dalla data di realizzazione dell'investimento, per i contributi all'investimento;
- entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di attività del Polo, per i contributi al funzionamento.

La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a h) del precedente capoverso 1.1 integrata da una dichiarazione che attesti che tutte le fatture o titoli equivalenti afferenti l'intero Programma di attività sono state pagate e quietanzate.

Il saldo del contributo verrà erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche indicate al comma 2 del precedente art.14, entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.



**Art. 19**  
**Variazioni**

Fatte salve le variazioni ai Programmi di attività concordate con il Comitato di Valutazione con il supporto del team di tutor, le modifiche in linea tecnica o finanziaria dovute a fattori contingenti o a circostanze imprevedibili e non preventivamente autorizzate dalla Regione saranno valutate, sotto il profilo della coerenza con gli obiettivi della attività del POR, con il Programma di attività, in sede di esame delle rendicontazioni intermedie e finali. A fronte di modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di valutazione, l'effettiva e corretta realizzazione del Programma di attività o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca (parziale o totale) del finanziamento.

**Art. 20**  
**Validità temporale della misura d'aiuto**

1. I Programmi di attività finanziati con le risorse del presente Avviso non potranno superare il 30 giugno 2015, salvo proroghe autorizzate dall'Amministrazione regionale.

2. Il periodo entro cui devono essere realizzate le attività previste dai Programmi approvati è stabilito dalla Convenzione di cui al precedente articolo 12. Tale Convenzione stabilisce altresì la data di inizio delle attività del Polo, che potrà essere precedente alla data di firma della convenzione, ma dovrà essere successiva alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURA. A tal fine si precisa che, ai fini dell'ammissione al contributo:

- la data di inizio dell'attività del Polo è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del programma, ancorché quietanzato o pagato successivamente;
- la data di ultimazione dell'attività del Polo è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

In base alle modalità di acquisizione, si considerano ultimati gli investimenti quando:

- a. tutti i beni siano stati consegnati ovvero realizzati ed i medesimi siano installati e funzionanti;
- b. i costi siano stati interamente fatturati al soggetto gestore;
- c. i costi siano stati effettivamente sostenuti e integralmente pagati dal soggetto gestore.

3. Alla fine del primo biennio di attuazione del Programma di attività, il gestore del Polo – in collaborazione con la Direzione regionale competente, con il Comitato di valutazione e con il supporto del team di tutoraggio – provvederà ad effettuare una eventuale revisione del Programma. Il gestore del Polo, sulla base delle verifiche in ordine alle attività realizzate, ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti nella prima annualità di attuazione del Programma, e tenendo conto di eventuali modificazioni del contesto socio-economico di riferimento, provvederà a modificare (ove opportuno o necessario) il Programma di attività del Polo relativo alle annualità successive.

**Art. 21**  
**Controlli, revoche e risoluzione della convenzione**


1. Il Servizio competente, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dalla Relazione ex art. 71, curerà lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione da parte del Polo di innovazione di quanto indicato nel Programma di attività e nel



piano finanziario, nonché sull'adempimento di quanto stabilito in Convenzione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al gestore del Polo in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio provvederà all'annullamento d'ufficio del provvedimento di erogazione ed al conseguente recupero delle somme indebitamente erogate. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi la presenza di inadempienze da parte del gestore del Polo nella esecuzione del Programma di attività e della convenzione, la Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo provvederà alla risoluzione per inadempienze ed al conseguente recupero delle somme indebitamente introitate dal gestore del Polo.

Si procederà altresì alla revoca (totale o parziale) degli aiuti concessi nei seguenti casi:

- a. interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario;
- b. qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne hanno motivato l'ammissione al finanziamento;
- c. nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni, mendaci, inesatti o reticenti;
- d. nel caso in cui i beni acquistati con l'aiuto siano alienati, ceduti o distratti prima dei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- e. qualora il gestore del Polo subisca protesti, procedimenti conservativi od esecutivi od ipoteche giudiziali che possano pregiudicare la consistenza patrimoniale o l'attuazione del programma di attività o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- f. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempienze del beneficiario rispetto agli obblighi previsti, dall'Avviso, dal provvedimento di ammissione a finanziamento, dalla sottostante convenzione o dalla normativa di riferimento, ovvero quando si accerti che il gestore del Polo non è in grado di rispettare gli obiettivi del Programma ammesso a finanziamento;
- g. qualora l'impresa non presenti la documentazione finale di spesa entro i termini stabiliti dal presente Avviso (art. 17);
- h. nel caso in cui a seguito di verifiche posteriori alla rendicontazione finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- i. qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione o non rientri nel territorio abruzzese;
- j. in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento del gestore del Polo ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del Programma di investimento;
- k. in caso di cessazione dell'attività di gestione del Polo o di trasferimento al di fuori del territorio regionale delle infrastrutture e dei beni strumentali ad essa connessi;
- l. qualora il gestore del Polo non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- m. qualora il gestore del Polo non fornisca i dati e le informazioni per il monitoraggio operativo del Programma di investimento, secondo quanto previsto al successivo art. 22.



2. Nei casi di restituzione delle somme indebitamente introitate, l'importo da restituire dovrà essere maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso

#### **Art. 22**

##### **Monitoraggio**

Il gestore del Polo è tenuto a fornire alla Regione, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma ammesso a finanziamento. Nella convenzione di cui al precedente articolo 12 sono definite in dettaglio le procedure e gli strumenti di monitoraggio operativo che dovranno essere adottate (*format* e schede di rilevazione dei dati, procedure di rilevazione, periodicità delle rilevazioni, sistema dei vincoli e delle responsabilità, ecc.).

#### **Art. 23**

##### **Tutela della privacy**

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

#### **Art. 24**

##### **Clausola Deggendorf**

Gli aiuti previsti dal presente Avviso non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La Regione Abruzzo, pertanto, attenendosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, richiede in occasione della stipula della convenzione- la sottoscrizione della dichiarazione ivi prevista.

La concessione degli aiuti previsti nel presente Avviso è subordinata al ricevimento da parte della Regione della notificazione del Ministero dello Sviluppo Economico prevista dal paragrafo 4.2 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008.



recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155).

#### Art 25

##### Informazione e pubblicità

Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'articolo 8 relativo a "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico".

Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

- l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione Europea";
- l'indicazione del "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";

La Regione potrà chiedere al beneficiario di fornire alla Regione, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni saranno diffuse tramite *web* o altri strumenti di comunicazione.

Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del Programma Operativo Regionale.

#### Art 26

##### Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute dalla normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale nonché a quanto contenuto nel POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 e nel relativo Strumento di Attuazione Regionale (SAR).



**Allegati**

- I Modello Domanda di ammissione
- II Dichiarazione di impegno per la costituzione del RTI o Consorzio
- III *Dossier* di candidatura
- IV Modello di Programma di attività
- V Richiesta di anticipazione/acconto
- VI Richiesta di saldo
- VII Schema di garanzia fideiussoria
- VIII Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute
- IX Schema di dichiarazione liberatoria

**L'Avviso in formato pdf e i relativi Allegati in formato word possono essere reperiti sul sito**

**[www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)**

**sezione Programma Operativo FESR 2007/2013**

**sezione Bandi**

**Per la richiesta di informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici:**

**085/7672326**

**085/7672359**

